

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 4/CGF – RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 2008**

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, De Sanctis Dr. Gabriele - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CIRILLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008** (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 191/CGF del 30.5.2008)

Con riferimento all’incontro di calcio, valevole per i Play Off del Campionato Nazionale Dilettanti Nocerina/Siracusa in data 11.5.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale comminava, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S., la squalifica per 8 gare consecutive al calciatore della Nocerina Cirillo Marco Massimiliano, per avere questi “colpito ripetutamente a fine gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi con pugni alcuni calciatori della squadra avversaria: nella circostanza si scagliava contro gli agenti della Forza Pubblica intervenuti per allontanarlo creando così un clima di tensione”

La C.G.F. (seduta del 30.5.2008) - in ordine al ricorso proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. avverso la suddetta sanzione - nel rilievo che in sede di decisione il Giudice Sportivo sarebbe incorso in uno scambio di persona in quanto l’autore degli atti violenti sarebbe stato non già il Cirillo bensì il calciatore Cirilli Emanuele della società medesima – respingeva il gravame stesso.

Con il ricorso in esame, il calciatore Cirillo Marco Massimiliano, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Cionini, chiede la revocazione “del precedente provvedimento irrogato dagli Organi di Giustizia Sportiva di primo e secondo grado dichiarando nulla la squalifica ad otto gare inflittagli”, adducendo “nuovi documenti a discolpa – dichiarazione del dott. Pietro Caserta, Vice Questore del Commissariato P.S. di Cava dei Tirreni - ed un video dvd da ritenersi elemento di prova a discarico” .

Il ricorrente, poi, instando per la sua audizione personale, chiede che, in via istruttoria, venga visionato il video dvd della televisione Quarto Canale e che vengano ascoltati quali testi il dott. Giovanni Grimaldi, dirigente accompagnatore della Nocerina ed i calciatori Giovanni Piemonte e Carmelo Bonarrigo, rispettivamente delle squadre Nocerina e Siracusa

1. - Come noto, l’istituto della revocazione è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere

revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto.

Per quel che concerne l'ordinamento federale, l'unico giudice della revocazione è la Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamente elencati e quindi di carattere eccezionale, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell'ammissibilità del ricorso stesso.

2. – Nella fattispecie in esame, parte ricorrente chiede la revocazione (impropriamente dei provvedimenti disciplinari anziché della decisione) alla luce di “nuovi documenti a discolta – dichiarazione del dott. Pietro Caserta, Vice Questore del Commissariato P.S. di Cava dei Tirreni - ed un video dvd da ritenersi elemento di prova a discarico” .

Al riguardo, il Collegio rileva che trattasi di documenti che, invero, non sono riconducibili a sopravvenuti elementi di novità nè ad errori di fatto commessi dal giudice *a quo*, atteso che questi, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico insindacabile in questa sede, ha dato credito alla descrizione del referto arbitrale (che è fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. e nel quale viene chiaramente individuato il calciatore n. 9 Cirillo Marco Massimiliano), dopo aver già ritenuto la sussistenza sia della preclusione del ricorso alla prova televisiva richiesta dal reclamante sia dell'ininfluenza dell'utilizzo della dichiarazione del dott. Pietro Caserta.

Irrilevanti quindi, a giudizio del Collegio, si appaleserebbero anche le deposizioni testimoniali richieste da parte ricorrente.

Consegue la pronuncia di inammissibilità del ricorso

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cirillo Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ACF MILAN/ATALANTA FEMMINILE DEL 15.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 103 del 25.6.2008)

L'Associazione Calcio Femminile Milan, con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 24.6.2008, con la quale veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla detta Associazione in relazione all'esito della partita finale del Campionato Nazionale Primavera disputata in Como il 15.6.2008 fra le squadre del Milan e dell'Atalanta.

A motivo del gravame la ricorrente deduce “scarsa chiarezza e carenza di motivazione”, in quanto l'impugnato provvedimento avrebbe erroneamente ritenuto che il reclamo dovesse venir “inderogabilmente consegnato in forma scritta all'arbitro entro mezz'ora dal termine della gara”, ed avrebbe altrettanto erroneamente considerato mal indirizzato il preannuncio del reclamo stesso, il cui contenuto sarebbe del tutto fondato nel merito.

Argomenta, in particolare, la medesima ricorrente che la parola “inderogabilmente” non si rinviene nei Comunicati Ufficiali disciplinanti la materia, mentre l'inesatto invio del preannuncio costituirebbe semplice e sanabile disguido.

A parere della Corte il proposto ricorso deve venir disatteso.

Indubitabilmente, infatti, il Com. Uff. n. 98 del 4.6.2008 relativo alla materia non contiene l'espressione “inderogabilmente” in relazione al termine (mezz'ora) in cui il reclamo deve essere consegnato in forma scritta all'arbitro, ma non può essere trascurato che a sensi dell'art. 38.6 C.G.S. “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

E' ben vero che, in astratto, il richiamato Com. Uff. 98/08 potrebbe considerarsi disposizione speciale, come tale derogatoria della *lex generalis* attribuyente perentorietà ai soli termini “del presente Codice”, ma una siffatta prospettazione interpretativa appare contraria al diritto ed alla logica.

Non è sostenibile, invero, che termini classificati perentori in sede di procedimento ordinario perderebbero tale caratteristica in occasione delle procedure relative alle fasi finali delle varie competizioni caratterizzate da maggiori esigenze di speditezza e celerità.

Sotto altro profilo non appare lecito supporre che il legislatore federale, emanando disposizioni aggiuntive al C.G.S. da valere in particolari occasioni, abbia potuto introdurre termini ridottissimi senza che gli stessi avessero carattere di perentorietà e potessero, quindi, venir liberamente superati.

La pronuncia di prime cure, pertanto, merita solo conferma, tenuto altresì conto che la stessa ha correttamente sanzionato anche l'inesattezza del destinatario del preannuncio, inoltrato all'inesistente Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio Femminile.

L'ineluttabile declaratoria di inammissibilità che colpisce il reclamo al Giudice Sportivo rende superflua ogni disamina e pronuncia da parte della Corte delle prospettate questioni di merito.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 24 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete